

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione negativa, semaforo verde

di Alessandro Bonuzzi

Con il **Documento di ricerca** pubblicato lo scorso **19 luglio** la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha svolto un'interessante disamina sulla **scissione negativa**.

Trattasi di un'operazione atypica con la quale viene assegnato a una o più società beneficiarie un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi il cui **saldo contabile** ha valore **negativo**; in altri termini, il valore contabile delle attività assegnate è inferiore rispetto al valore contabile delle passività assegnate.

Nell'ambito di una siffatta operazione occorre distinguere l'ipotesi in cui il patrimonio assegnato, pur essendo negativo sotto il profilo contabile, ha un **valore corrente positivo**, dal caso in cui, invece, anche il **valore reale** del patrimonio scisso risulta **negativo**.

Per quanto riguarda la **scissione negativa a valore reale positivo**, sono emersi due distinti orientamenti in merito all'**ammissibilità** dell'operazione.

Il **primo orientamento** ne ammette la validità a condizione che la **società beneficiaria** sia **preesistente** e abbia **riserve**, o possa diminuire il **proprio capitale**, in misura tale per cui il netto contabile negativo ad essa assegnato possa essere **coperto**.

Il **secondo orientamento**, invece, ritiene ammissibile la scissione negativa anche in presenza di una società beneficiaria che viene a **costituirsi in funzione dell'operazione** (quindi non preesistente), sempreché venga redatta una **relazione di stima** del patrimonio della scissa da assegnare alla beneficiaria che attesti che il **saldo corrente positivo** degli elementi patrimoniali da trasferire sia adeguato a coprire il **saldo contabile negativo** degli elementi stessi. La perizia deve essere redatta da un **esperto** in possesso dei requisiti di professionalità sanciti nell'[articolo 2501-sexies cod. civ.](#).

A ciò, poi, è collegata la questione relativa alla possibilità di effettuare, nell'ambito della scissione, una **rivalutazione contabile** delle attività e delle passività assegnate alla beneficiaria nel suo **bilancio di apertura**. Al riguardo, il Documento in commento rileva che un tale comportamento non sarebbe in linea con il **principio di continuità dei valori contabili** di cui all'[articolo 2504-bis, comma 4, cod. civ.](#) richiamato nella scissione dall'[articolo 2506-quater cod. civ.](#).

Esiste altresì un **terzo orientamento** di stampo notarile che si pone in posizione intermedia rispetto ai due appena espressi, secondo cui:

- qualora si proceda alla **rivalutazione** degli elementi patrimoniale assegnati, con redazione della perizia attestante l'effettività dei relativi valori correnti, la scissione negativa può essere effettuata anche a favore di una **beneficiaria neo-costituita**;
- qualora, invece, **non** si proceda alla **rivalutazione** degli elementi patrimoniale assegnati, la scissione negativa deve soddisfare almeno **una** delle seguenti condizioni:
 1. la beneficiaria deve essere **preesistente** e possedere un patrimonio netto contabile con un **saldo positivo** di importo tale da poter **assorbire** il saldo negativo del patrimonio assegnatole, senza che si configuri una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex [articolo 2447 cod. civ.](#);
 2. la beneficiaria deve trovarsi in **stato di liquidazione**, il quale deve continuare anche a seguito della scissione, che in tal caso ha un evidente scopo liquidatorio.

La **scissione negativa a valore reale negativo** rappresenta un'operazione di **dubbia ammissibilità**; tale perplessità deriva, sia dall'assenza di **utilità** che la scissione avrebbe per la beneficiaria, sia dalla posizione della **giurisprudenza**, la quale, sebbene in un'una sola circostanza (**Cassazione, sentenza n. 26043/2013**), ha aderito alla tesi dell'inammissibilità, trattandosi, nel caso vagliato dai giudici, di un'operazione finalizzata “*essenzialmente ad attribuire alla società scissa un apparente stato di solvibilità*”.

Il Documento della FNC evidenza come, tuttavia, un **recente orientamento notarile** (Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, Massime n. 1 e 2, luglio 2016) abbia sostenuto l'ammissibilità della **scissione negativa**, tale sia ai fini **contabili** che a quelli **correnti**. L'orientamento deriva dalla lettera dell'[articolo 2506-bis cod. civ.](#), laddove impone che dal progetto di scissione debba risultare “solamente” l'**esatta descrizione** degli elementi del patrimonio da assegnare alla beneficiaria, senza nulla prevedere in merito al loro **valore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >